

Giurisprudenza

IN MATERIA DI TACHIGRAFO (art. 179 cds)

Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada in materia di ispezione dei tachigrafi e nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Giudici di Pace, Prefetture, Tribunali Ordinari, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea) in materia di tachigrafo, installato sui veicoli sottoposti al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006. In questa prima edizione, verranno illustrate le più recenti massime relative ai contenziosi instaurati, avverso verbali di accertamento redatti per violazione dell'art. 179 del Codice della strada:

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 44/2023 del 20/01/2023

L'inserimento della carta del conducente ed il controllo del funzionamento del tachigrafo rappresentano elemento essenziale della condotta di guida diligente, così da escludersi che, in assenza di allegazione e di prova di colpa incolpevole, possa configurarsi in concreto causa scriminante di responsabilità.

Giudice di Pace di San Donà di Piave, Sentenza n. 276/2022 del 13/12/2022

Nel corso di tale controllo, hanno potuto appurare che il tachigrafo digitale, installato a bordo del trattore stradale in questione, non funzionava correttamente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 3821/85 in quanto il dispositivo non consentiva in alcun modo di effettuare la stampa giornaliera obbligatoria delle attività del conducente. L'irregolarità del tachigrafo è stata accertata senza la necessità di particolari competenze tecniche né tantomeno con l'impiego di strumentazioni specifiche di sorta in quanto il display dell'apparecchio riportava quale data del "7/2 2106" anziché 1/6 2022: segno evidente della presenza di qualche malfunzionamento.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 127/2023 del 28/03/2023

Come documentato dal resistente con la nota Stoneridge del 22.12.2022 – che su tutti i tachigrafi digitali omologati (rev. 7.5 e rev. 7.6) la stampa dei dati tecnici – tra cui anche l'attivazione porta IMS – è accessibile a chiunque senza obbligo di inserimento di alcuna carta. Pertanto risultava assolutamente esigibile la condotta invece omessa di puntuale controllo dell'apparecchiatura prima di mettere il mezzo su strada da parte della società ricorrente.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 127/2023 del 28/03/2023

Non pertinente è la doglianza secondo cui tale verbale di infrazione farebbe riferimento ad un regolamento CE – il 3821/1985 – che a detta del ricorrente sarebbe stato abrogato e non più in vigore. Come correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente, se è vero che il regolamento CE 3821/1985 è stato abrogato, il regolamento di esecuzione 2016/799 che applica il regolamento 165/2014 prevede espressamente che "per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione", i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti devono continuare a soddisfare, a seconda dei casi, le prescrizioni dell'allegato I del regolamento n. 165/2014 o dell'allegato 1B del regolamento 3821/85 del Consiglio.

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 157/2023 del 10/03/2023

Con attestazione dotata di forza probatoria privilegiata e non impugnata con querela di falso, l'accertamento evidenzia, come confermato dalle risultanze di scarico della memoria di massa del cronotachigrafo digitale versate in atti dalla convenuta il mancato inserimento della scheda del conducente. A norma dell'art. 179 com 2 CdS, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria chiunque circoli senza avere inserito la scheda del conducente. La condotta omissiva è dunque fra quelle espressamente sanzionate come illecite e la fattispecie accertata integra appieno l'infrazione.

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 191/2023 del 23/03/2023

Al contrario di quanto sostenuto, l'ipotesi illecita riscontrata è espressamente prevista dalla disposizione applicata che, al comma 2, sanziona espressamente il mancato inserimento del foglio di registrazione, cioè proprio quanto riscontrato dagli accertatori. Non è quindi assolutamente possibile che lo strumento si sia temporaneamente disconnesso, come sostenuto da parte opponente, trattandosi proprio del mancato inserimento del foglio e non della mancata registrazione del movimento. L'ipotesi contestata, quindi, è proprio quella sanzionata dall'art. 179 co. 2 CdS.

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 234/2023 del 26/04/2023

La condotta contestata è riferita al mancato inserimento della scheda del conducente tachigrafica nel tachigrafo di bordo: il fatto è provato, in quanto esso stato direttamente appreso dai verbalizzanti, di cui essi hanno dato atto nel verbale e quindi fa fede sino a querela di falso. Il mancato inserimento della scheda del conducente rientra pienamente nella previsione del contestato art. 179, co. 2, C.d.S.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 7/2022 del 10/01/2022

Totalmente infondato è ritenuto il dedotto obbligo degli agenti accertatori diretto a verificare la regolare funzionalità dell'apparecchio presso un'officina autorizzata ai sensi dell'art. 179 comma 6bis cds. Al cospetto di un evidente illecito visibile ictu oculi nessun ulteriore approfondimento era necessario, anzi sarebbe stato contrario ai principi informatori dell'azione amministrativa improntati anch'essi sui principi generali di economia, efficacia, efficienza della P.A. La palese evidenza a colpo d'occhio dell'illecito contestato ossia l'assenza di idonea sigillatura a protezione dei connettori posteriori (tachigrafo analogico) è peraltro ammessa dalla parte, sia pure al fine di attribuire la responsabilità ad una dedotta dimenticanza dell'officina che aveva fatto la revisione. Ma tale rilievo non incicia in alcun modo la responsabilità contestata perché la dedotta distrazione dell'officina (tesi sostenuta da molteplici ricorrenti per tentare di eludere responsabilità proprie assegnandole ad altri), ove accidentale, giustificerebbe al più l'azione di regresso tra il ricorrente ed il titolare dell'officina.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 228/2022 del 21/10/2022

La Polizia Locale, all'atto dell'estrazione del tachigrafo dall'alloggiamento appurava de visu la mancanza della "gabbietta" plastica e del relativo sigillo posto a protezione dei connettori di alimentazione e sensore di movimento; l'estremità posteriore dell'apparecchio risultava, cioè, priva di sigillatura e ciò integra la violazione di cui all'art. 179, co. 2 del CdS. La gabbietta ed il sigillo posti a protezione dei connettori posteriori sono previsti e resi obbligatori dal Capitolo V punto 4 dell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 165/2014.

Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 382/2022 del 21/09/2022

L'illecito è stato contestato attraverso i dati scaricati dal cronotachigrafo da cui sono risultate una serie di violazioni commesse in giorni precedenti l'accertamento; da tali dati, non era evidentemente possibile sapere chi fosse alla guida del mezzo e pertanto non era neanche possibile procedere a contestazione immediata; peraltro, i verbalizzanti, come previsto dall'art. 201 C.d.S., nel verbale, hanno dato atto dell'impossibilità di contestazione immediata, pertanto il motivo di ricorso è infondato

